

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E DI TRASPORTO SCOLASTICO.

ART. 1

Il comune di Galatro, in conformità alla normativa regionale di cui alla L. n° 27/85 sul diritto allo studio, istituisce annualmente, salvo diversa determinazione della G. M. il servizio di refezione scolastica a favore dei bambini della scuola materna frequentanti i plessi scolastici di Via A. Moro e di contrada Tre Valloni nonché il servizio di trasporto per le scuole dell'obbligo.

ART. 2

I servizi di cui al precedente art.1, fruibili a domanda individuale, da produrre prima dell'inizio dell'anno scolastico utilizzando l'apposito modulo predisposto dal responsabile del servizio e da ritirare presso l'Ufficio Economato(allegato A), prevedono la contribuzione dell'utenza nella misura che annualmente verrà determinata dalla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale, altresì, determinerà annualmente il periodo di durata dei servizi e all'eventuale modifica delle tariffe che in atto sono così determinate:

- L. 2000 a pasto;
- L. 15.000 mensili per servizio scuolabus;
- In presenza di più utenti dello stesso nucleo familiare per quelli successivi al primo verrà praticato uno sconto del 50%.

ART. 3

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico il Responsabile del servizio richiederà alla Direzione didattica di Giffone l'elenco di tutti i bambini frequentanti le scuole materne del territorio comunale nonché quello degli alunni frequentanti la scuola elementare di C. da "Tre Valloni".

I predetti elenchi dovranno essere corredati dalle generalità complete dei genitori.

ART. 4

Il responsabile del servizio, provvederà, a mezzo avviso pubblico(Allegato B) ad invitare gli utenti che intendono fruire dei servizi in parola di produrre, per tempo, apposita istanza indirizzata all'Ufficio Economato del Comune.

ART. 5

Per quanto riguarda il servizio di mensa l'economista comunale a richiesta dell'utenza rilascerà un blocchetto di n° 25 pasti mentre per quanto concerne il servizio di trasporto rilascerà una tessera abbonamento, mensilmente rinnovabile.

ART. 6

Potrà usufruire del servizio di mensa, a titolo gratuito, il personale ausiliario assegnato ai plessi scolastici ove viene somministrata la refezione in servizio nella fascia oraria che va dalle ore 10.30/13.30

Potrà usufruire, altresì, del servizio di mensa gratuito, ai sensi del Decreto del Ministero della F.P. 16.5.1996 - Art. 1 comma 2° l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione.

Qualora durante la refezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno pomeridiano mentre l'altro è tenuto al pagamento del ticket nella stessa misura prevista per la generalità dell'utenza.

ART.7

Le inservienti - cuoche comunicheranno, settimanalmente, all'Economo comunale il numero dei buoni pasto giornalmente ritirati dagli utenti nonché il n° dei pasti erogati a favore del personale ausiliario ed insegnante. Comunicheranno, altresì, i nominativi.

L'economo verificherà, sulla base dei panini acquistati, la rispondenza con i buoni pasto consegnati dall'utenza (si sommano coloro che fruiscono del servizio a titolo gratuito per come previsto nel precedente art. 6).

Analogamente l'autista scuolabus, unitamente all'unità addetta all'accompagnamento dei bambini, verificherà l'avvenuto pagamento del ticket mensile dando pure comunicazione all'economo del nominativo dell'eventuale utente evasivo del tributo.

L'economo, sulla base dei dati acquisiti, comunicherà al responsabile del servizio l'ammontare mensile delle somme incassate per ambedue tributi allegando le eventuali contestazioni operati nei confronti dell'utenza morosa.

Le inservienti - cuoche e l'autista di scuolabus (in solido con l'unità addetta all'accompagnamento dei bambini), risponderanno rispettivamente di persona in merito ad accertati mancati introiti per il servizio di mensa e di trasporto.

L'Economo effettuerà a carico di questi ultimi le eventuali contestazioni che saranno trasmesse, per conoscenza, al responsabile del servizio.

ART.8

In presenza di nuclei familiari versanti in comprovate condizioni economiche di disagio il comune interverrà a loro favore sostenendo l'onere relativo al pagamento del tributo tramite corresponsione di un contributo mensile per l'effettivo periodo di fruizione del servizio.

I requisiti di accesso al beneficio previsto dal precedente comma sono i seguenti:

- Nuclei familiari con reddito netto, di qualsiasi genere, non superiore f. 10.000.000 (da comprovare con l'ultima dichiarazione reddituale o autocertificazione);
- Nuclei familiari con ambedue i coniugi o in presenza di figli maggiorenni purché disoccupati (da comprovare, per tutti, con certificato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro);
- Nucleo familiare composto da ambedue i coniugi più un numero di figli non inferiore a tre di cui almeno due minori (da comprovare con certificato di situazione di famiglia o autocertificazione).

La misura del contributo mensile è il seguente:

- per n° 1 utente £ 50.000 per mensa più £. 15.000 per trasporto;
- per n° 2 utenti £. 75.000 per mensa più £. 22.500 per trasporto;
- per n° 3 utenti £. 100.000 per mensa £. 30.000 per trasporto.

ART.9

Il Responsabile del servizio verificherà la veridicità dei requisiti avvalendosi del locale Comando di Polizia Municipale per gli utenti residenti nel territorio comunale

mentre per gli utenti residenti altrove sarà richiesta apposita informativa al Comando di Polizia Municipale del luogo di residenza.

ART. 10

Il responsabile del servizio finanziario a fine di ogni esercizio comunicherà all'Amministrazione comunale le risultanze della gestione indicando l'avvenuta copertura o meno, nella misura percentuale prevista dalla legge vigente, del costo di gestione dei vari servizi con il contributo dell'utenza o con contributi finalizzati.